

Protocollo: 198/GM/mb

Roma, 11 giugno 2020

Oggetto: *formazione a distanza e
formazione in presenza nel
periodo di emergenza sanitaria
da Covid-19*

Ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai MC
ai RLS
delle Aziende aderenti Utilitalia
delle Aziende aderenti Confindustria
Cisambiente

e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Comitato Direttivo Ambiente
di Utilitalia
A Asstra
Alle Associazioni regionali
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Loro sedi

Durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19 il datore di lavoro ha dovuto assumere tutte le cautele precauzionali previste dall'applicazione delle misure di prevenzione dettate con la "legislazione dell'emergenza coronavirus" dalle autorità sanitarie pubbliche, integrate con le norme del d.lgs 81/08.

In particolare, si ricorda che già con dPCM 11.03.20, successivamente confermato dal dPCM 17.05.20, erano state sospese diverse attività favorendo il lavoro agile, onde evitare assembramenti di personale che favorissero la diffusione del contagio, e che con D.L. 22.03.20 si è provveduto a ribadire le suddette sospensioni al contempo ampliandole. Inoltre, i Protocolli parti sociali del 14.03.20 e del 24.04.20 ribadivano la sospensione e l'annullamento di tutti gli eventi interni e di ogni attività di formazione in modalità d'aula, consentendo di effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

E' necessario ricordare che in merito alla possibilità di erogare formazione a distanza, l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, nell'allegato II "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning", specificava i requisiti necessari nella identificazione certa del discente, condivisione in tempo reale del materiale didattico, nonché tracciabilità e registrazione dell'intero percorso formativo, introducendo la modalità "videoconferenza".

A completare il quadro delle indicazioni inerenti la formazione sono sopraggiunte le indicazioni del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza, riportate nella comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 12255/A del 14.04.2020, che ci sembrano meglio definire la formazione a distanza e la possibilità di utilizzare tale tipologia per tutta la formazione obbligatoria, ad esclusione di quella inerente ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico.

Il 21.05.20 il Ministero del Lavoro interveniva per chiarire alcuni dubbi relativi all'applicazione della normativa emanata nella citata situazione di emergenza, specificando che "nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei



corsi di formazione è possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Da ultimo, il 25.05.20 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si pronunciava emanando le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", successivamente ripresa dalla Regione Marche con delibera n. 188 del 05.06.20. All'interno del documento viene regolamentata anche l'attività di formazione professionale inerente lo svolgimento delle attività formative in diversi contesti, con specifico riferimento alla formazione degli adulti e alla formazione permanente, e dunque anche alla formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, specificando le precauzioni da adottare per la formazione in presenza, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano le seguenti:

- gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- tutti gli utenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno usare la mascherina di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente;
- laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione di gruppi il più possibile omogenei (es. utenti della stessa azienda);
- mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Si ritiene, pertanto, che per tutte le attività formative per le quali è prevista l'erogazione in presenza e in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile erogare la formazione a distanza, sia possibile erogare la formazione in modalità d'aula purché vengano attuate tutte le misure precauzionali indicate nelle citate Linee guida. Ad ora queste disposizioni rimangono in vigore fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato al 31.07.20, salvo diverse modulazioni.

La scrivente Fondazione, nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla norma in qualità di organismo paritetico, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, ha affiancato le aziende supportandole mediante l'erogazione gratuita di corsi di formazione nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in modalità FAD, con una piattaforma in grado di garantire tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

